

E' composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da sei esperti, due dei quali scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione da porre in posizione di fuori ruolo.

La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione: predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani d'investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento, il regolamento organico del personale (sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale), nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti indicati nell'art.10 della legge 29 febbraio 1988, n.48.

Il C.di A. trasmette trimestralmente al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (C.I.V.) una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

Esercita, inoltre, ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'Ente.

- L'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 1994, integrato con due D.P.C.M. emessi entrambi il 14 novembre 1996 per la sostituzione di due componenti.
- L'indennità di carica annua spettante ai membri del C.di A. è stata determinata, con D.P.C.M. 20 novembre 1995, in £.34.000.000. Il

gettone di presenza alle riunioni è di £ 140.000, con divieto di cumulo per riunioni nella stessa giornata.

c) Il Consiglio di indirizzo e vigilanza è nominato con D.P.C.M. su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

È composto da 24 membri dei quali la metà in rappresentanza delle Confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e l'altra metà in rappresentanza delle Organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro.

La norma istitutiva (art.3 D.Lgs 479/94) aveva attribuito i seguenti compiti: individua le linee di indirizzo generale dell'Ente; elegge, tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio Presidente; determina, nell'ambito della programmazione generale, gli obiettivi strategici pluriennali e approva il bilancio preventivo e il consuntivo nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento che vengono predisposti dal C.di A. verificandone i risultati; approva il proprio Regolamento interno e, su proposta del C.di A., le direttive di carattere generale relative all'attività istituzionale dell'Ente.

- Il CIV è stato nominato con D.P.C.M. in data 11 aprile 1995. Con D.P.C.M. del 20 novembre 1995 l'indennità di carica annua per i suoi componenti è stata determinata in £.44.000.000 per il Presidente e in £. 30.000.000 per i componenti. Il gettone di presenza è di £.140.000.

In data 15 maggio 1997, è intervenuta la legge n.127 che ha disposto "misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".

Il comma 23 dell'art.17 della citata legge ha sostituito il 4° comma dell'art. 3 del decreto legislativo n.479/94 ridisegnando i compiti del C.I.V. e lasciando impregiudicati quelli del Consiglio di amministrazione.

Il primo periodo del comma 4 è stato così sostituito.

“Il Consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e della corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani d'investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva.

I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal Presidente dell'ente, d'intesa con il Consiglio di indirizzo e vigilanza”.

L'attuale normativa amplia, quindi, in certa misura il potere di autoregolamentazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza che, peraltro, si era già data un' articolata disciplina con regolamento del 19 luglio 1995.

Per l'esercizio della vigilanza gli viene attribuita la facoltà di avvalersi anche dell'organo di controllo interno sul cui funzionamento, come si è ricordato, la Corte dei conti è chiamata ad esprimere proprie valutazioni.

L'organo di controllo interno assume una struttura collegiale in armonia con quanto previsto con l'art. 20 del decreto legislativo n.29/93³.

Innovazione di rilievo introdotta dal comma 23 dell'art. 17, della legge 127 citata, è il potere decisorio concesso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale che è chiamato a dirimere in via definitiva eventuali divergenze tra C.di A. e C.I.V..

La eccezionalità dell'intervento dirimente tra i due organi attribuito al Ministro del lavoro - il cui Dicastero, è chiamato ad esercitare, unitamente al Ministero del tesoro, la vigilanza sull'intero Istituto (art.4, co.1, d.lgs n.479/94) - limita il predetto intervento decisorio ai casi tassativamente previsti dalla norma, e cioè, quando non vi sia convergenza tra C.di A. e C.I.V. in fase di proposta e di approvazione dei bilanci, dei piani pluriennali e dei criteri generali di investimento e disinvestimento.

Va ricordato che il D.lgs. 3 febbraio 1993, n.29 nel fissare i criteri di razionalizzazione nella organizzazione delle amministrazioni pubbliche, ha previsto all'art.3 che gli organi di governo definiscano gli

³ In base al punto 5 dell' art.4 del Regolamento, il CIV - in coerenza con la natura delle proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e di vigilanza - può avvalersi della Struttura per la pianificazione strategica e la formazione del bilancio.

obiettivi e i programmi da attuare e verifichino la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

Le amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto adeguare i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro.

La predetta normativa, che non sembra aver incontrato difficoltà operative nei casi in cui l'indirizzo politico ed il controllo sui risultati è affidato a un solo organo deliberante (di regola, il Consiglio di amministrazione), ha palesato qualche difficoltà di applicazione in quegli enti previdenziali - tra i quali l'INPDAP - dove, oltre al C.di A. (che avrebbe dovuto esercitare, come nelle amministrazioni statali, nella logica del decreto n.29/93, l'indirizzo politico e il controllo, restando la gestione compito della Dirigenza), è stato istituito il C.I.V., con spiccate funzioni d'indirizzo e di controllo. Cosicché il C.di A. si è trovato ad operare in una posizione originale tra il C.I.V. e la Dirigenza con compiti talvolta incerti.

E' da attribuire all'equilibrato rapporto che in concreto si è instaurato all'interno dell'Istituto se la prolungata assenza della disciplina regolamentare - che doveva essere prevalentemente finalizzata proprio ad eliminare ogni margine d'incertezza sulle rispettive competenze - non si è negativamente riflessa sul funzionamento dell'Ente.

Nella relazione illustrativa che accompagna il Regolamento si precisa ora - sulla scorta del parere reso dal Consiglio di Stato - che i

due principali organi collegiali, pur se dotati entrambi di poteri latamente definibili come deliberativi, svolgono, in sostanza, ruoli assai diversificati implicanti l'uno (il Consiglio di indirizzo e vigilanza) funzioni programmatiche e di direttiva, oltre che di verifica dei risultati; e l'altro (il Consiglio di amministrazione) funzioni di vera e propria gestione entro l'ambito dei programmi e dei criteri predeterminati dal C.I.V..

Viene sottolineata la diversificazione tra la funzione di indirizzo generale del C.I.V.- che non deve essere mai "puntuale"- e quella propriamente gestionale, ivi compresa la cosiddetta competenza "residuale", del C.di A..

Va in proposito osservato che la separazione tra indirizzo politico e attività di gestione, astrattamente enunciabile, deve poi trovare - specialmente in fase di organizzazione e verifica - concreti collegamenti pur nel rispetto delle reciproche autonomie.

Per favorire il superamento di una separazione radicale dell'organo di indirizzo e vigilanza dall'apparato gestionale, la legge e il regolamento hanno consentito al C.I.V. di avvalersi di una struttura di supporto. Essa va, però, contenuta in dotazione di stretta necessità potendo il predetto organo già disporre, per la pianificazione strategica e la formazione del bilancio, della Struttura (art.4, punto 5 del Regolamento) e, nell'esercizio della vigilanza, dell'Organo di controllo interno (art.17, comma 23, della legge n.127/97).

Di questa esigenza di contenimento della dotazione occorre farsi carico, attesa la lacunosa espressione normativa, testè richiamata, che, nel consentire al C.I.V. di darsi una struttura di supporto, non ne ha precisato anche l'entità.

Il Consiglio di indirizzo e vigilanza - rappresentativo delle categorie del lavoro e della produzione - trova la sua ragion d'essere nella esigenza di effettuare, nel rispetto dell'ordinamento e della specifica normativa che disciplina l'attività dell'Ente, scelte che assicurino, in armonia con la politica economica nazionale, la migliore realizzazione dei servizi e, quindi, dei bisogni degli utenti; non potendo esso riduttivamente porsi esclusivamente a garanzia dei loro diritti ed interessi. Da cui l'importanza delle sue scelte programmatiche, degli indirizzi generali e di una politica di bilancio non riducibile a mera sommatoria di stanziamenti.

In tale quadro il Consiglio di amministrazione si colloca quale organo di gestione e di raccordo fornito anch'esso del potere-dovere di effettuare scelte seppure "puntuali"; più circoscritte, cioè, di quelle generali e programmatiche di competenza del C.I.V..

Pertanto, nella predisposizione dei piani e dei bilanci, è evidente il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione nella direzione politica dell'Ente.

In attuazione delle disposizioni regolamentari, il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nella seduta del 3 ottobre 1997, ha deliberato il nuovo regolamento generale di organizzazione, nonché il proprio regolamento interno.

Con il Regolamento interno il Consiglio di indirizzo e vigilanza - per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e al fine di rendere più efficace la propria attività - ha istituito al suo interno Commissioni consiliari permanenti e temporanee.

Le Commissioni consiliari, composte da un numero di consiglieri non superiori a sei, svolgono funzioni istruttorie, di iniziativa e proposta, di studio e approfondimento, propedeutiche alle decisioni che

l'organo (C.I.V.) andrà ad adottare in occasione delle sue riunioni ufficiali.

Con lettera del 24 novembre 1997 - indirizzata al presidente dell'Istituto - il presidente del CIV ha chiesto che il direttore generale disponga la corresponsione del gettone di presenza, ai componenti delle commissioni, nella misura a suo tempo indicata con D.P.C.M. del 20 novembre 1995 (£.140.000 lorde, con divieto di cumulo per riunioni tenute nella stessa giornata).

L'erogazione dovrebbe decorrere dal 18 maggio 1997, e cioè dalla data di entrata in vigore della legge n.127/97 che, con l'art.17, comma 23, ha attribuito, appunto al CIV il potere di definire, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonchè le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni.

Con la stessa lettera si è sollecitato il direttore generale a formulare apposito quesito ai Ministeri vigilanti in modo da chiarire se il suddetto articolo consenta di riconoscere la continuità del lavoro svolto e legittimare la corresponsione, ai detti membri, delle medaglie di presenza, previste dal DPCM 20/11/1995, anche per la partecipazione alle riunioni tenute prima del 18 maggio 1997, dal momento che il CIV si era articolato in commissioni sin dalla sua istituzione.

Sulla questione va subito precisato che è da escludere ogni applicazione retroattiva dell'interpretazione della norma citata - alla quale la richiesta si aggancia - per il ben noto principio fissato con l'art.11 delle disposizioni preliminari del codice civile e ancor prima, gerarchicamente, dal 2° comma dell'art. 25 della Costituzione.

Per quanto attiene alla regolarità del riconoscimento, va ricordato che la nomina del Consiglio di indirizzo e vigilanza avviene, ai sensi dell' art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n.13, con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri che ne determina, con analogo provvedimento, e l'osservanza delle procedure normativamente previste, anche gli emolumenti.

Con D.P.C.M. 20 novembre 1995 sono stati, infatti, stabiliti gli emolumenti spettanti ai componenti del CIV dell'INPDAP ivi compresa la medaglia di presenza per la partecipazione alle sedute degli "organi collegiali di amministrazione" previsti per legge o regolamento (e non anche alle Commissioni con funzioni istruttorie nelle quali ciascun organo può articolarsi).

L'invocato art.17, comma 23, della legge n.127/97, che attribuisce al CIV il potere di definire in sede di autoregolamentazione la propria organizzazione interna, nonchè le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, non può ritenersi innovativo, nei confronti della menzionata legge n.13 del 1991, nel senso di avere attribuito al CIV stesso (o ad altro organo dell'Ente) il potere di fissarsi autonomamente emolumenti di qualunque natura restando tale potere nella sfera di competenza dell'autorità governativa.

Va rilevato che, con l'istituzione dei Comitati di vigilanza delle gestioni autonome, è complessivamente elevato il numero dei componenti dei vari organi direttivi e di controllo dell'INPDAP. I quali possono rappresentare un notevole onere per l'Istituto.

E', pertanto, indispensabile contenerne i costi. E ciò anche in relazione all'indirizzo espresso dalla recente legge 27 dicembre 1997, n.449, che detta norme per la stabilizzazione della finanza pubblica. Con l'art.41, la predetta legge, al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza, responsabilizza proprio l'organo di direzione politica a individuare i comitati, le commissioni, i consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente, al fine di sopprimere gli organismi non indispensabili e affidarne le funzioni ai competenti uffici.

E', altresì necessario evitare rapporti "singulatim", penetranti e continui nei confronti della Struttura razionalizzando le richieste perchè queste non diventino d'intralcio e impedimento all'attività gestionale.

d) Il Direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nei suoi confronti si applicano le norme sull'incompatibilità e sul limite massimo di età per la permanenza in servizio, stabilite per il personale dell'Istituto.

Il Direttore generale partecipa con voto consultivo alle sedute del C.di A. e può assistere a quelle del C.I.V.. Ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obbiettivi.

Sovrintende al personale e alla organizzazione dei servizi assicurandone la unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo. Esercita i poteri di cui agli articoli 12 e 48 della ricordata legge n. 88/89.

L'art.7 del Regolamento gli attribuisce il potere proprio di farsi assistere dai dirigenti responsabili dei vari servizi ovvero dai coordinatori dei diversi rami professionali dell'Istituto quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza.

Il Direttore generale dispone l'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali dell'Istituto e dei Comitati di vigilanza delle gestioni e provvede - in esecuzione dei criteri stabili dal Consiglio di amministrazione - all'adozione dei provvedimenti in materia di assegnazione delle funzioni e di trasferimenti dei dirigenti, nonchè di quelli relativi all'attribuzione agli stessi dell'indennità di funzione.

- Il Direttore generale attualmente in carica è stato nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 20 dicembre 1994.

e) **Il Collegio dei sindaci.** Viene costituito con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro

Si compone di sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e quattro del tesoro.

Con DPCM, sentito il Ministro del lavoro e il Ministro del tesoro, viene nominato il Presidente tra i rappresentanti del Ministero del lavoro e il Vicepresidente tra quelli del tesoro. I componenti di qualifica non inferiore a dirigente generale sono collocati fuori ruolo. Per ciascun componente è nominato un supplente.

- Il Collegio dei sindaci, attualmente in carica, per effetto del D.lgs. n.479/94 che ha portato a sette i suoi componenti è stato inizialmente costituito con Decreto del 9 febbraio 1994 (5 membri) e successivamente completato con Decreto del 19 dicembre 1994 (altri 2 membri) rettificato ai fini della decorrenza (20 dicembre e non 19 dicembre 1994) con decreto 2 gennaio 1995.

Il Presidente è stato nominato con DPCM 15 marzo 1994. Con decreto 21 luglio 1995 è stato sostituito un componente collocato a riposo e con D.M. 9 luglio 1996 è stato sostituito un altro componente trasferito a diverso incarico. Con DPCM 13 giugno 1995 è stato nominato anche il Vicepresidente.

Con decreto Lavoro-Tesoro del 27 marzo 1995 sono stati determinati gli emolumenti annui nelle seguenti misure. Presidente: £.

26.000.000; Vicepresidente: £.24.000.000; Sindaco effettivo: £ 21.000.000; Sindaco supplente: £ 6.000.000.

Il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali di amministrazione previsti per legge, statuto o regolamento, è pari a £ 140.000 con divieto di cumulo nella stessa giornata.

- Il trattamento economico del Collegio sindacale, ai sensi del combinato disposto degli art.57 e 58 del T.U. n.3/57 nel testo sostituito dagli art. 34 e 35 del D.P.R. 28 dicembre 1970 n.1077, è a carico dell'INPDAP.

Sulla regolarità della situazione retributiva spettante ai sindaci (e ai consiglieri di amministrazione) - Dirigenti generali ministeriali collocati in tali organi in posizione di fuori ruolo - si è occupata la Sezione sul controllo degli enti che, con determinazione del 29 novembre 1996, n.62, ha dichiarato non conforme a legge l'attribuzione, ai medesimi, sia del compenso per lavoro straordinario - che presuppone l'obbligo, nella specie inesistente, di osservare un orario di lavoro- sia del compenso incentivante o della indennità di funzione perchè competono soltanto a chi svolge, in ambito ministeriale o presso l'ente, effettive funzioni dirigenziali.

Con D.L. 31 dicembre 1996, n.669, di completamento della manovra di finanza pubblica per il 1997, convertito nella legge 28/2/97 n.30, è stato previsto, all'art.12, che ai dipendenti pubblici in questione "continua ad essere corrisposto lo stesso trattamento economico spettante al personale di pari qualifica dell'amministrazione di provenienza".

Con nota del 3 aprile 1997, n.3/3PS/20859 il Ministero del lavoro - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale-Div.III - ha precisato, d'intesa con il Ministero del tesoro, che "nel

trattamento economico di cui alla predetta norma deve intendersi ricompreso, oltre al trattamento retributivo fondamentale in godimento (stipendio e indennità integrativa speciale) anche la retribuzione accessoria avente carattere fisso e continuativo, quale ad esempio l'assegno temporale, il compenso incentivante base ed ogni altra indennità o compenso erogato con carattere di generalità, nonché l'eventuale compenso per lavoro straordinario, nei limiti e con le modalità fissate dalla vigente normativa".

Il trattamento economico suindicato spetta a decorrere dall'inizio del relativo mandato.

4) I CONTROLLI

L'INPDAP è assistito da una serie di controlli ai quali il quadro complessivo della normativa che li disciplina attribuisce un compito anche collaborativo, finalizzato alla migliore conduzione dell'Ente. Essi si articolano, con diversità di funzioni, nell'Organo di controllo interno, nel Collegio dei sindaci e nella Corte dei conti, ferma restando la vigilanza del C.I.V. all'interno dell'Istituto e l'ampia vigilanza spettante al Ministero del lavoro e al Ministero del Tesoro, dall'esterno sull'Ente nella sua interezza.

a) l'organo di controllo interno

L'art.17, comma 23 della legge 15 maggio 1997, n.127, ha meglio definito le attribuzioni del Consiglio di indirizzo e vigilanza tra cui il potere di provvedere, in sede di autoregolamentazione, alla propria organizzazione interna con modalità e strutture finalizzate all'esercizio delle proprie funzioni, compresa quella per la quale, come già ricordato, può avvalersi anche dell'organo di controllo interno istituito ai sensi dell'art.20 del D.lgs. n. 29 del 1993.

Il riferimento all'art. 20 del D.Lgs. n.29/1993, contenuto nell'articolo citato, ha carattere innovativo nel senso che la norma ora stabilisce che l'affidamento del controllo interno non spetta a un Servizio ma a un Organo collegiale che ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

Il controllo dell'organo interno, sostanzialmente concomitante, prevalentemente ma non esclusivamente di gestione, ha anche lo scopo di verificare, con apposite procedure, lo stato di attuazione degli obiettivi istituzionali. Esso può compiere accertamenti, formulare osservazioni e proposte per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti al fine di migliorare l'attività operativa. Assume il carattere di controllo-consulenza, nel senso che può porsi come strumento guida nel corso della gestione in relazione alle direttive e alle decisioni che scaturiscono dal delicato rapporto esistente tra gli organi della sfera politica e tecnico gestionale.

Esso è sottratto alla dipendenza delle strutture sottoposte al suo controllo.

- Il servizio di controllo interno dell'INPDAP è stato formalmente istituito con delibera commissariale, n.1588, del 3 marzo 1994, ma concretamente organizzato a seguito della delibera commissariale, n.161, del 21 dicembre 1994, concernente l'organizzazione provvisoria degli uffici centrali dell'Istituto.

A capo del servizio è stato preposto un dirigente superiore con quattro dirigenti per altrettanti uffici inseriti nella struttura.

Una prima fase d'impianto e di qualificazione professionale degli uffici stessi, ha avuto inizio non prima del 1995. Sono stati, poi,

elaborati e definiti indicatori e parametri attinenti sia ai fattori di produzione (efficienza/efficacia) sia a quelli finanziari (economicità).

In concreto, si è pervenuti alla misurazione dell'attività produttiva per ogni singola sede provinciale, analizzata per ciascuna delle più significative linee di produzione: indennità di fine rapporto, riscatti, ricongiunzioni, credito e attività sociali, vigilanza sulle entrate, trasferimenti di posizioni assicurative.

Negli anni 1995 e 1996 ha corrisposto all'incarico ricevuto dall'amministrazione di procedere alle verifiche dei risultati di produttività e di produzione raggiunti dalle strutture e sugli obiettivi fissati dagli accordi decentrati intercorsi con le OO.SS. del personale.

Analogo incarico gli è stato demandato nel testo dell'accordo integrativo aziendale 1997. Ma è, poi, intervenuta la sospensiva ministeriale cui si è fatto cenno.

A seguito della nuova norma surriportata (art.17, co.23, legge n.127/1997) il Presidente dell'Istituto d'intesa con il Consiglio di indirizzo e vigilanza, deve nominare il nuovo organo.

Va segnalata la necessità che si provveda con sollecitudine a tale nomina e che l'organo stesso si dia in breve apposito regolamento per il suo funzionamento, per la definizione dei compiti e delle modalità di attuazione in armonia con le indicazioni sopra richiamate.

Va in proposito soggiunto che soltanto con l'applicazione del sistema della contabilità analitica, che si basa sulla rilevazione sistematica dei costi e delle attività, è possibile esercitare il controllo di gestione.

La legge di delega 3 aprile 1997, n.94, e soprattutto il D.Lgs. 7 agosto 1997, n.279, hanno reso esplicita la necessità di istituire i centri di costo, di definire il piano dei conti e di rilevare i costi al fine di attuare il controllo di gestione.

In particolare, le disposizioni che hanno disciplinato la contabilità analitica sono contenute nel Capo III del Decreto citato.

Le componenti del sistema pubblico di contabilità economica per centri di costo, in base al 2° comma dell'art.10 del decreto, sono il piano dei conti, i centri di costo e i servizi erogati.

Questi ultimi possono identificarsi con quelle funzioni elementari che nella terminologia adottata per la definizione dei carichi di lavoro corrispondono alle "linee di attività" e nella terminologia della AIPA ai "processi di servizio".

Secondo il comma 5 del citato art.10, "i servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata".

E' noto che in base alla normativa INPDAP è compito del CIV definire i programmi e le direttive generali.

Sulla base di tali direttive vanno assegnate le risorse finanziarie, strumentali e di personale necessarie per il perseguimento degli obiettivi.

Né il D.Lgs. n.29/93, né il D.Lgs n.279/97, hanno indicato i modi per verificare i rendimenti delle amministrazioni. E' da ritenere che le verifiche in questione non possano effettuarsi se non si organizza un sistema di rilevazione dei rendimenti riferiti al personale direttamente assegnato alla produzione.

Con il sistema informativo organizzato a rete (intranet), ciò appare più semplice da effettuare rispetto alle "rese" cartolari del passato.

Ma per la verifica e la valutazione dei risultati globali il sistema di contabilità analitica non è sufficiente di per sé a fornire gli elementi